

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Azioni di rivalsa sanitaria

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Azioni di rivalsa sanitaria".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Art. 2

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Unità Sanitarie Locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale competente.

La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici.

Art. 3

Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R. 15.12.1976, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalse sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1960, n. 639.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)